

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 9 novembre 2016

Osservazioni sull'atto:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM(2016) 593)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni al diritto d'autore, all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità *online* di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Inoltre, per garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore, la proposta prevede altresì disposizioni relative ai diritti sulle pubblicazioni, all'uso di opere e altro materiale da parte dei prestatori di servizi *online* che memorizzano e danno accesso a contenuti caricati dagli utenti e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori);

ricordato che:

- nel campo della proprietà intellettuale, l'Unione europea opera da tempo ai fini di un'armonizzazione delle legislazioni nazionali e, con l'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ha acquisito competenza esplicita in materia (articolo 118);

- in materia di diritto d'autore, la direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dispone l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in relazione agli sviluppi tecnologici, e in particolare, alla società dell'informazione. Tuttavia, l'attuale testo necessita di un aggiornamento, a causa dei rapidi sviluppi che hanno interessato il mondo digitale dal 2001 a oggi;

considerato, in particolare, con riferimento al testo della proposta, che:

- gli articoli 3, 4 e 5 impongono agli Stati membri di stabilire un'eccezione obbligatoria al diritto d'autore per permettere, rispettivamente: 1) l'estrazione di testo e di dati (*text and data mining*) da parte di istituti di ricerca a fini di ricerca scientifica; 2) gli utilizzi digitali di opere e altro materiale con esclusiva finalità illustrativa ad uso didattico (salva la possibilità per gli Stati membri di prevedere un equo compenso per gli autori); e 3) la realizzazione di copie, da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale (biblioteche, musei, archivi), di opere e altro

Al Presidente
della 2^a Commissione permanente
S E D E

materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, nella misura necessaria alla conservazione. Al riguardo si ricorda che le eccezioni e limitazioni previste dalla direttiva 2001/29/CE rivestono carattere facoltativo, lasciando gli Stati membri liberi di introdurle o meno nei propri ordinamenti;

- l'articolo 6 prevede disposizioni comuni in materia di eccezioni e limitazioni;

- gli articoli 7, 8 e 9 impongono agli Stati membri di istituire un meccanismo giuridico che faciliti gli accordi di licenza per opere e altro materiale fuori commercio, con istituti di tutela del patrimonio culturale, per la digitalizzazione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione delle opere, e che tale istituto possa utilizzarle in tutti gli Stati membri. In particolare, il meccanismo deve prevedere l'estensione delle licenze non esclusive, concesse da un organismo di gestione collettiva a un istituto di tutela del patrimonio culturale, anche ad altri titolari di diritti, appartenenti alla stessa categoria di quelli rappresentati dall'organismo;

- l'articolo 10 introduce l'obbligo per gli Stati membri di individuare un organismo imparziale per assistere le parti nella negoziazione relativa alla concessione in licenza di diritti sulle opere audiovisive da mettere a disposizione *online*;

- gli articoli 11 e 12 introducono una tutela giuridica armonizzata a livello dell'Unione, per gli utilizzi, da parte di piattaforme digitali come per esempio Google, delle pubblicazioni di carattere giornalistico, al fine di riconoscere e incoraggiare l'investimento organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico. La tutela prevede il riconoscimento di un diritto d'autore, in favore degli editori di giornali, per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni. Inoltre, gli Stati membri possono prevedere di assicurare a tutti gli editori la possibilità di reclamare una parte del compenso per mancato guadagno derivante dall'utilizzo di un'opera, concessa loro in licenza, in virtù di una legittima eccezione o limitazione al diritto d'autore;

- l'articolo 13 impone ai prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti, come per esempio YouTube, l'obbligo di adottare misure adeguate e proporzionate volte a garantire il funzionamento degli accordi conclusi con i titolari dei diritti e a evitare che i loro servizi rendano disponibili i contenuti specificamente identificati dai titolari dei diritti in collaborazione con i prestatori stessi. Tali misure possono consistere in tecnologie efficaci per il riconoscimento automatico dei contenuti oggetto di protezione intellettuale;

- l'articolo 14 impone agli Stati membri di includere obblighi di informazione agli autori ed artisti (interpreti o esecutori), sullo sfruttamento delle loro opere date in licenza. L'articolo 15 impone agli Stati membri di istituire un meccanismo di adeguamento contrattuale, se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni, mentre l'articolo 16 impone agli Stati membri di istituire un meccanismo di risoluzione delle controversie per problemi derivanti dall'applicazione degli articoli 14 e 15;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di un'ulteriore armonizzazione degli ordinamenti nazionali nel settore del diritto d'autore nel mercato unico digitale, al fine di consentire una maggiore fruizione anche transfrontaliera, in tutto il territorio dell'Unione, delle opere culturali e artistiche, attraverso le nuove tecnologie, e di mantenere al contempo la necessaria tutela del diritto d'autore a livello europeo per salvaguardare e favorire lo sviluppo della creatività intellettuale, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per assicurare il predetto obiettivo;

a tale riguardo, si esprime perplessità per alcuni aspetti della proposta, derivanti dall'introduzione di nuove eccezioni e limitazioni al diritto d'autore che potrebbero di fatto favorire un uso incontrollato e illegittimo delle opere oggetto di protezione intellettuale, a discapito dei legittimi diritti degli autori e della creatività intellettuale. Si sottolinea, tuttavia, l'importante introduzione dei nuovi obblighi di cui agli articoli 11 e 13, di condivisione dei guadagni ottenuti dalle piattaforme digitali come Google e YouTube, con gli autori delle opere stesse;

in merito ad aspetti specifici dell'articolato della proposta:

- valuti la Commissione di merito se la definizione di organismi di ricerca, di cui all'articolo 2 della proposta, debba essere meglio precisata, eventualmente anche in modo tale da ricomprendervi gli istituti di tutela del patrimonio culturale;

- in riferimento all'articolo 17 della proposta, che modifica la lettera a) dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE, si ritiene che il richiamo alle eccezioni e limitazioni di cui alla nuova direttiva, sia congruo, sebbene si riferisca solo alla riproduzione ed estrazione di contenuto (di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE) e non anche alla comunicazione e messa a disposizione (di cui all'articolo 3 della stessa direttiva);

- similmente appare congrua la previsione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che obbliga l'organismo di ricerca a limitare l'uso digitale a fini didattici delle opere, mediante accesso riservato agli studenti e personale docente dell'istituto e nei locali dello stesso o tramite rete elettronica sicura, e che comunque l'utilizzo sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore. Valuti, tuttavia, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme sanzionatorie per chi viola i predetti limiti;

- in riferimento all'articolo 4, paragrafo 2, della proposta, che fa salvo il diritto d'autore nel caso in cui siano facilmente reperibili sul mercato adeguate licenze, dovrebbe essere meglio specificato il concetto di facile reperibilità e di adeguatezza delle licenze;

- in riferimento all'articolo 4, paragrafo 4, la previsione di un equo compenso per l'eccezione al diritto d'autore prevista per finalità illustrativa ad uso didattico dovrebbe essere stabilita in via obbligatoria e non lasciata alla facoltà degli Stati membri, ai fini di una più armonizzata tutela del diritto d'autore a livello europeo;

- in riferimento ai diritti degli editori di cui agli articoli 11 e 12 della proposta, sembra opportuno definire con maggiore precisione le disposizioni, per evitare rischi di contenziosi dovuti a una incerta distinzione tra le tipologie di editori in ambito digitale;

- in riferimento all'articolo 13 della proposta, relativo alle responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione (come Google o YouTube) che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti, si ritiene opportuno inserire nel testo dell'articolo, quanto precisato al considerando 38, nel senso che qualora la piattaforma *online* svolga un "ruolo attivo" nella gestione e distribuzione dei contenuti, non possa più godere dell'esenzione di responsabilità prevista dall'articolo 14 della direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) in quanto non al corrente dell'illiceità dei contenuti;

- in riferimento all'obbligo di informazione periodica ai titolari del diritto d'autore sulle modalità di sfruttamento delle loro opere, sui proventi generati e sulla remunerazione dovuta, ai sensi degli articoli 14-16 della proposta, si ritiene che vada precisato meglio il meccanismo del successivo possibile adeguamento dei compensi, considerato che potrebbe generare ulteriori contenziosi in un settore già altamente conflittuale;

si esprime, infine, apprezzamento per una proposta che rappresenta un primo passo importante nella revisione del sistema delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore e che, tuttavia, richiederà un ulteriore avanzamento nella direzione della salvaguardia e della promozione dello sviluppo della creatività intellettuale, in termini di condivisione con gli autori e artisti, dei guadagni derivanti dallo sfruttamento altrui delle loro opere ed esecuzioni.

Nadia Ginetti